



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE**

**DISCIPLINARE D'ONERI PER L'ESPLETAMENTO
DEL SERVIZIO**



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

Sommario

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 DESCRIZIONE

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 5 PAGAMENTI

ART. 6 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 7 CONDIZIONI DELL'APPALTO

ART. 8 ECCEZIONI ELL'APPALTATORE

Art. 9 GARANZIE

ART. 10 SUBAPPALTO

ART. 11 DANNI DI FORZA MAGGIORE

ART. 12 ONERI DELL'APPALTATORE

ART. 13 PERSONALE IMPIEGATO DALL'APPALTATORE

ART. 14 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

ART. 15 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ART. 16 SICUREZZA

ART. 17 CONTROVERSIE

ART. 18 SPESE

ART. 19 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 20 ISPEZIONI E VERIFICHE

ART. 21 PENALITÀ

ART. 22 COSTITUZIONE IN MORA



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio per l'esercizio, la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Montefortino, compresi gli impianti che nel corso dell'appalto verranno realizzati dal Comune stesso o quando realizzati da terzi venissero presi in carico nel patrimonio Comunale, per un periodo di 2 (due) anni.

Gli impianti sono stati realizzati in varie epoche e con tecnologie diverse. Essi sono protetti da dispositivi magnetotermici, differenziali, contenuti in apposite custodie installate dal Comune stesso.

All'atto della consegna degli impianti alla ditta appaltatrice del servizio, sarà redatto in doppio originale apposito verbale di consistenza che potrà modificare in più od in meno la quantità suddetta, dal quale saranno desumibili il numero di organi illuminanti, il loro tipo, il numero di lampade, il loro tipo e la potenza assorbita, il tipo di sostegno ed il numero di ciascuno di essi.

Eventuali aumenti o diminuzioni alla consistenza iniziale degli impianti che si verificheranno nel corso della gestione saranno oggetto di appositi verbali, di consegna, con presa in carico della manutenzione da parte della ditta appaltatrice.

ART. 2 DESCRIZIONE

Le prestazioni richieste si descrivono di seguito distinte per tipologia:

A – SERVIZIO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI:

comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni, con materiali a carico dell'appaltatore:

- taratura degli interruttori crepuscolari e orologi astronomici;
- ricarica e/o sostituzione di valvole fuse e chiusura di interruttori eventualmente scattati nei quadri di comando e protezione;
- verifica periodica dei quadri suddetti e di tutti i componenti, con particolare controllo delle serrature;
- verifica periodica, minimo una volta ogni due mesi, delle cassette di derivazione e dismistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare l'isolamento delle apparecchiature elettriche, l'isolamento dei cavi e l'efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;
- assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, all'ENEL nonché a questa Amministrazione nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti;
- servizio di pronto intervento H 24; in caso di disservizio dell'impianto o per eliminare situazioni di pericolo, l'impresa ha l'obbligo del ripristino immediato anche nei giorni festivi;
- spegnimento e successiva accensione di intere linee e/o singoli punti luce in casi manifestazioni e o eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale;

B – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA:

comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni e forniture:

- sostituzione delle lampade esaurite o rotte e dei relativi accessori;
- sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante, nei casi di usura e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada - cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

cavallotto, salvacorda, fascette e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili, fusibili, portalamпада e materiali di consumo, cavo di alimentazione fino ad una lunghezza massima di metri 30 e quant'altro necessario per rendere l'impianto perfettamente funzionante in ogni sua parte;

- Accertamento periodico che tutte le parti dell'impianto siano regolarmente funzionanti eliminando le cause che ne impediscano il funzionamento (verifica degli impianti ogni 2 settimane)
- manutenzione in turno continuo di reperibilità, a mezzo telefono, di un incaricato dell'appaltatore finalizzata all'accertamento di efficienza dell'impianto con consequenziali urgenti interventi atti ad assicurarne la funzionalità in modo particolare nelle situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumità e, comunque, rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo;

C – VERIFICA DELL'IMPIANTO:

L'impresa provvederà alla verifica dell'intero impianto, effettuando le relative misurazioni di terra nel rispetto delle leggi vigenti. La ditta aggiudicataria si assume la responsabilità in merito ai controlli, sia sotto il profilo di rispondenza alle normative vigenti, sia per quanto attiene la periodicità dei controlli.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata di anni 2 (due) a partire dalla data di consegna.

La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo l'adozione del provvedimento di affidamento.

Al termine del presente appalto l'Impresa riconsegnerà al Comune gli impianti funzionanti e in buone condizioni di manutenzione, tenuto conto del normale deperimento d'uso. Il Comune si riserva la facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio, e nei modi che riterrà opportuno, l'aumento e la diminuzione della consistenza dell'impianto, senza che l'impresa possa sollevare, in virtù di ciò, alcuna eccezione.

ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione previsti nel presente capitolato, ammonta ad € 12.500,00 annui, I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza, per circa 650 punti luce, di cui circa 200 con tecnologia LED.

L'importo degli oneri di sicurezza, per l'intero periodo del servizio, è stimato in Euro 900,00.

ART. 5 PAGAMENTI

La fatturazione del canone avverrà con periodicità bimestrale.

All'appaltatore spetterà l'importo del canone determinato dall'importo complessivo preventivato, più l'I.V.A.

In tale canone sono compresi: il servizio di pronto intervento e sorveglianza, le prestazioni relative all'esercizio degli impianti ed alla manutenzione ordinaria (art.2 lettere A, B e C). Le liquidazioni saranno disposte dall'Ufficio Tecnico che dovrà certificare il regolare svolgimento del servizio nonché la regolare



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria.

Le liquidazioni dei certificati di pagamento dei canoni saranno effettuate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione necessaria e saranno subordinati alla presentazione delle relative fatture ed alla verifica da parte del Comune della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali del dipendente (DU.R.C.). Copia della documentazione dovrà essere depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico.

ART. 6 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

A - ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Le comunicazioni del Comune inerenti le prestazioni oggetto della presente convenzione devono essere trasmesse alla ditta verbalmente e/o per iscritto.

L'appaltatore, inoltre, ha l'obbligo di redigere ogni mese il rapporto giornaliero nel quale saranno annotate tutte le anomalie degli impianti e la loro localizzazione, individuate mediante segnalazioni di cittadini o dal personale dell'Ufficio Tecnico e comunque periodicamente, almeno ogni 15 giorni, dovrà effettuare il controllo del funzionamento di tutti gli impianti comunali.

In calce al rapporto il personale dell'Ufficio Tecnico apporrà la firma per presa visione.

Nel caso che le anomalie rappresentate rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria, il rapporto dovrà anche contenere l'espressa indicazione della causa dell'anomalia, affinché l'intervento possa identificarsi come manutenzione straordinaria, nonché i tempi necessari per l'esecuzione.

Per quanto concerne i termini d'inizio dei lavori si definiscono le seguenti tipologie:

- lavori immediati: vengono segnalati con qualsiasi mezzo e devono essere eseguiti con assoluta urgenza, comunque con inizio non oltre due ore dalla comunicazione, in qualsiasi condizione di tempo e di luogo ed in qualsiasi orario e/o giorno, tali lavori devono considerarsi di somma urgenza ovvero di concreto pericolo a persone e/o cose;
- lavori urgenti: sono quelli che vengono segnalati dal personale dell'Ufficio Tecnico, devono essere iniziati entro le 24 ore successive alla comunicazione;
- lavori ordinari: sono quelli che vengono segnalati dal personale dell'Ufficio Tecnico, devono essere iniziati entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione;
- lavoro programmato: trattandosi di interventi da eseguire periodicamente con una ciclicità assegnata, l'appaltatore, pur avendo facoltà di organizzarsi come meglio crede, deve trasmettere il proprio programma operativo all'U.T.C. per i controlli del caso.

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di apportarvi varianti, aggiunte e soppressione di qualsiasi specie e natura da essa ritenute opportune, anche in corso di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle opere eseguite, ai prezzi contrattuali. L'appaltatore non potrà introdurre varianti alle singole perizie senza il consenso scritto del Comune.

Le parti possono convenire che l'avvio dei lavori venga differito oltre i termini anzidetti, nel caso di impedimenti oggettivi e documentati, in qual caso comunque deve essere adottata ogni misura atta a prevenire pericolo per l'incolumità e la salute pubblica.

Qualora l'Appaltatore non si presenti o non dia inizio ai lavori nei termini sopra specificati, per ogni



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

inadempienza oggetto di contestazione, sarà applicata una penale di €. 100,00. Dopo la terza inadempienza il contratto si intende risolto di diritto, previa contestazione scritta.

In tal caso l'Amministrazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Nel caso che l'appaltatore rilevi direttamente, anche a mezzo del proprio personale, una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, ha l'obbligo di intervenire con somma urgenza per rimuovere la situazione di pericolo. Per l'esecuzione dell'intervento di riparazione deve, comunque attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal tecnico responsabile.

B - ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLE LAMPADE

Le lampade dovranno accendersi con sistema automatico (orologi, orologi astronomici o crepuscolare). L'appaltatore dovrà quindi avere particolare cura per garantire l'efficienza e la perfetta regolazione delle apparecchiature di cui all'art. 2, comma A, lettere a) e b).

L'accensione delle lampade al di fuori dei detti orari sarà ammessa solo per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione e per il tempo strettamente necessario alle operazioni stesse.

Per ogni inadempienza accertata da personale di questa Amministrazione, unitamente alla contestazione, sarà applicata una penale di €. 100,00. Per reiterate e accertate violazioni della presente disposizione si procederà alla rescissione del contratto nei modi di legge.

ART. 7 CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare il servizio oggetto del contratto e le condizioni del presente capitolato, l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso visione degli impianti oggetto del servizio e di essere a conoscenza del loro stato d'uso;
- di avere piena conoscenza della tipologia degli interventi da eseguire;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione del servizio l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e sistemi.

L'appaltatore si impegna espressamente di stabilire cordiali rapporti di collaborazione con il Comune, evitando ogni interferenza e sovrapposizione di attività consentendo loro l'accesso alla zona dei lavori per tutto il tempo occorrente, senza pretendere compensi od indennità di sorta.

ART. 8 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenesse che le disposizioni impartite dalla direzione lavori fossero difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportassero oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto.

ART. 9 GARANZIE

Prima della sottoscrizione del contratto l'Appaltatore deve presentare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, l'Appaltante potrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa, rilasciata da istituto assicurativo, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio con massimali non inferiori ad € 1.000.000,00 per danni a persone e per ciascuna persona, € 500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone. La polizza, da prodursi dall'aggiudicatario fra i documenti a corredo del contratto, dovrà valere per l'intera durata del contratto.

L'appaltatore è, comunque, responsabile ad ogni fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, salvo i recuperi da parte delle società assicuratrici.

ART. 10 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 11 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

ART. 12 ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- la redazione del piano sostitutivo di sicurezza, qualora richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008 e da tutta la normativa vigente in materia;
- l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- la pulizia del cantiere;
- il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

L'appaltatore si obbliga ad eleggere e comunicare il proprio domicilio legale nel Comune di Montefortino, dotato di recapito telefonico, fax ed email presso il quale l'Amministrazione invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto interessante il rapporto contrattuale.

ART. 13 PERSONALE IMPIEGATO DALL'APPALTATORE

Il personale destinato alla gestione del servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

All'atto della consegna dell'impianto, e comunque prima della fase di esercizio, al fine di ottemperare all'espletamento dei lavori immediati e urgenti, l'appaltatore dovrà consegnare all'amministrazione una scheda aziendale nella quale dovrà essere tra l'altro precisato:

- il domicilio della ditta completa di numeri di telefono;



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

- il domicilio del responsabile nella/e squadra/e operativa/e completa di recapito anagrafico e telefonico, i nominativi dei dipendenti che saranno utilizzati nella squadra operativa;
- elenco dei mezzi e delle attrezzature con i relativi numeri identificativi di cui dispone per l'esecuzione del servizio.

La suddetta scheda va aggiornata per variazioni dei nominativi dei dipendenti. Le variazioni vanno comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed all'Ufficio Tecnico.

ART. 14 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore dell'appaltatore per l'esecuzione di lavori in orari notturni e/o festivi in quanto già compresi nel canone del servizio.

ART. 15 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal CNR, le norme U.N.I., le norme CEI ed i testi citati nel presente capitolato.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto. Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna e sino alla fine della durata del servizio. Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere il servizio e/o a recedere il contratto.

ART. 16 SICUREZZA

L'impresa, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguirà il servizio di cui al presente capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività che dovrà essere svolta, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L'impresa dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attività e/o operazioni di lavoro oggetto dei servizi di cui al presente capitolato.

La stazione appaltante fornirà all'impresa aggiudicataria le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui l'impresa è destinata ad operare ed in relazione all'attività oggetto di ordinativo, ciò per consentire alla stessa l'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla attività da svolgere.

L'impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio l'impresa dovrà trasmettere al Servizio Tecnico, il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 ed il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza).

La stazione appaltante e l'impresa dovranno attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

ART. 17 CONTROVERSIE

Qualora, a seguito di controversie e/o eccezioni avanzate dall'appaltatore, l'importo economico del servizio dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire un relazione riservata del tecnico responsabile formulando entro

90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Appaltante dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Appaltante e dall'Appaltatore.

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, non potranno essere demandate alla competenza arbitrale, per cui è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia di contenzioso.

ART. 18 SPESE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti l'affidamento al fine di espletare il servizio a regola d'arte, compreso il noleggio di macchinari a freddo o a caldo (piattaforma aerea ecc...) ed escluso l'acquisto dei materiali che farà carico al Comune appaltante.

ART. 19 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale concede gratuitamente all'appaltatore l'occupazione temporanea del suolo pubblico per le operazioni di manutenzione anche con attrezzature e macchinari;

ART. 20 ISPEZIONI E VERIFICHE

Le parti, a mezzo dei propri incaricati, in contraddittorio tra loro, possono in qualsiasi momento procedere a verifiche per accertare il rispetto delle condizioni pattuite nel presente capitolato.

ART. 21 PENALITÀ

Qualora la ditta non effettui le attività previste nel precedente articolo 2, salvo imprevisti da verificare



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

con il tecnico del Comune, sarà penalizzata con una ammenda di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, somme che saranno decurtate dal rateo di canone in pagamento alla fine del bimestre in cui si verifica l'inadempienza.

Qualora siano accumulati oltre 10 giorni di ritardo nell'arco dell'anno, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla rescissione del contratto.

ART. 22 COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.